

## IL MINORE DI FRONTE ALLA LEGGE: DOVERI, RESPONSABILITÀ, SANZIONI

1. Il “**dovere**” è il comportamento imposto da una norma. Esistono diversi tipi di norme (giuridiche, morali, religiose ecc), in questo contesto, si prendono in esame due tipi.

- *1 Doveri giuridico*
- *2 Doveri morale*

**Dovere giuridico:** Il *dovere giuridico* è la situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che deve tenere un determinato comportamento imposto dalla norma.

**Dovere morale:** Oltre che di dovere giuridico, di cui si è finora detto, che ha come referente una norma giuridica, si parla anche di *dovere morale* (o *etico*) che ha come referente una norma morale. caratteri distintivi tra i due concetti: c'è chi distingue il dovere giuridico da quello morale poiché il secondo, a differenza del primo, avrebbe come referente la legge divina; altri, invece, ritengono che il dovere morale abbia come referente direttamente la coscienza,

2. La “**responsabilità**” può essere definita come la "possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base di tale previsione.

**Responsabilità giuridica:** Si parla di *responsabilità giuridica* quando la situazione di libertà limitata deriva da una norma giuridica che impone un *dovere giuridico* ossia di tenere o non tenere un determinato comportamento. Di regola, al comportamento contrario alla norma (*illecito*) un'altra norma ricollega una *sanzione*, sicché in ambito giuridico la responsabilità può essere anche definita come il dovere di sottostare alla sanzione.

### 3. SANZIONE

Una **sanzione**, in diritto, è la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento giuridico collega all'*illecito*, ossia alla violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma (*precetto*).

### 4. PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO MINORILE

#### 4.1 ORGANI GIUDIZIARI NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNI

Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

- a) *il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;*
- b) *il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;*
- c) *il tribunale per i minorenni;*
- d) *il procuratore generale presso la corte di appello;*
- e) *la sezione di corte di appello per i minorenni;*
- f) *il magistrato di sorveglianza per i minorenni.*

#### 4.2 COMPETENZA

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

#### **4.3 INFORMATIVA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI**

Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti **civili** di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore abita abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

#### **4.4 NOTIFICHE ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI**

L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.

#### **4.5 ACCERTAMENTO SULL'ETÀ DEL MINORENNE**

Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

#### **4.6 ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITÀ DEL MINORENNE**

Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

#### **4.7 INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE CIVILE**

Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio **dell'azione civile** per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

#### **4.8 DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIVULGAZIONE**

Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

#### **4.9 ARRESTO IN FLAGRANZA**

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minore colto in **flagranza** di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minore.

#### **4.10 FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO**

È consentito il fermo del minore indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

#### **4.11 PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO DEL MINORENNE**

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorene ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché **all'esercente la potestà dei genitori** e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorene sia senza ritardo condotto presso un **centro di prima accoglienza** o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorene, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorene sia condotto presso **l'abitazione familiare** perché vi rimanga a sua disposizione. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorene sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorene sia condotto davanti a sé.

#### **4.12 ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA**

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorene colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua **consegna all'esercente la potestà dei genitori** o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorene non può essere trattenuto oltre **dodici ore**. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorene. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorene è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma due o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorene deve essere consegnata appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma tre, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorene sia senza ritardo condotto presso un **centro di prima accoglienza**, ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

#### **4.13 MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI**

Nei confronti dell'imputato minorene non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

#### **4.14 PRESCRIZIONI**

Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenni specifiche **prescrizioni** inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia **decorsi due mesi dal provvedimento** con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

#### **4.15 PERMANENZA IN CASA**

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenni di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenni di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenni vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

Il minorenni al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

#### **4.16 COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ**

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 21, commi 2 e 4.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

#### **4.17 CUSTODIA CAUTELARE**

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a **nove anni**. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e, f, g, h del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Il giudice può disporre la custodia cautelare:

- *se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;*

- *se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;*
- *se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.*

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

#### **4.18 OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ**

In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

#### **4.19 SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO**

Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

#### **4.20 SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA**

Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

#### **4.21 DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA PROVA**

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della

evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

#### **4.22 SANZIONI SOSTITUTIVE**

Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all'esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

#### **4.23 IMPUGNAZIONE DELL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI**

L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minore.

Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

## **IL BULLISMO**

### **1. PREMESSA**

Per **“bullismo”** si intende, un'azione di prepotenza e di prevaricazione, fisica o psicologica, ripetuta nel tempo e messa in atto da una persona più forte nei confronti di una più debole, che non riesce a difendersi. Si tratta di un fenomeno complesso e vario. Perché si possa parlare di bullismo, è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti:

- 1. I protagonisti sono sempre bambini o ragazzi;*
- 2. Gli atti di prepotenza o aggressione sono intenzionali;*
- 3. C'è persistenza nel tempo;*
- 4. La vittima non sa, non riesce o non può difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette.*

Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e di chi assiste: anche i bambini e gli adolescenti che assistono, infatti, hanno un ruolo molto importante, potendo con il proprio comportamento incoraggiare o contrastare gli atti di bullismo. Al centro del bullismo, insomma, c'è la **“relazione”** tra i ragazzi nel suo insieme. Va precisato, che il **“bullismo”** è qualcosa di diverso dalla conflittualità fra coetanei ed è anche diverso dagli altri episodi di violenza che possono accadere in una comunità.

Qualche esempio:

- 1. Se due ragazzi si prendono in giro, ridono e si divertono insieme, quello che fanno non è bullismo, è uno scherzo, un gioco;*

---

1 Il bullismo in se non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il cd bullismo, però, costituisce la somma di reati previsti dall'ordinamento, quali: **violenza privata (art.610 c.p.)** – **estorsione (art.629 c.p.)** – **ingiuria (art.593 c.p.)** – **diffamazione (art.594 c.p.)** – **atti persecutori (Art.612 bis” stalking” )** – **percosse (Art.581 e Art.582 c.p.)** – **danneggiamento (Art.635 c.p.)** – **molestie (Art.660 c.p.)** – **divulgazione di materiale via internet senza consenso dell'avente diritto (violazione legge sulla privacy)** -

2. Se due ragazzi discutono, litigano o fanno la lotta non è bullismo: si tratta, infatti, di una condizione occasionale, che non si ripete nel tempo e non c'è un disequilibrio nel loro rapporto.

Tutti questi comportamenti, in cui c'è un livello di aggressività, ma in cui c'è una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti, non sono bullismo. Al contrario, **se ci sono disparità nel rapporto, persistenza nel tempo e intenzionalità nella prepotenza o nell'atto violento, siamo di fronte al bullismo.**

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il reato di "bullismo". Il bullismo e i reati non vanno confusi tra loro:

- *Il **bullismo** è una forma di prevaricazione ripetuta nel tempo che avviene all'interno di una relazione in cui uno/più soggetti dominano su un altro;*
- *I **reati** invece sono atti che violano delle norme giuridiche.*

Comportamenti non classificabili come bullismo sono quindi tutte quelle azioni particolarmente gravi che per la legge italiana costituiscono reato e sono punibili nei ragazzi di **età superiore ai 14** anni: attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, rivolgere minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, rubare, compiere violenza di natura sessuale rientrano nella categoria reati e non possono essere definiti bullismo. Può accadere, però, che durante episodi di bullismo, come succede talvolta anche durante un litigio, accadano dei reati.

## 2. **QUANDO IL BULLISMO CONCRETIZZA REATI PENALI**

Quando avviene una violazione della legge penale ovvero quando si pongono in essere determinati comportamenti previsti dall'ordinamento come fattispecie criminose e precisamente:

- ✓ ***Art. 610 c.p. violenza privata:** "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.*
- ✓ ***Art.629 c.p. estorsione:** chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire 1 milione (516,46 euro) a 4 milioni (2.065,83).*
- ✓ ***Art.595 c.p. diffamazione:** chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.*
- ✓ ***Art.612 bis atti persecutori "stalking":** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*
- ✓ ***Art. 581 c.p. percosse:** chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.*

---

2 Il **reato** è un fatto umano, commissivo o **omissivo**, al quale l'**ordinamento giuridico** ricollega una **sanzione** penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antiggiuridico in quanto costituisce un'offesa ad un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere beni di natura **patrimoniale** o anche non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice. Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell'**illecito**.

- ✓ **Art.582 lesioni:** *Chiunque cagiona a qualcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.*
- ✓ **Art.635 c.p. danneggiamento:** *chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 309.. La pena per il reato di danneggiamento è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:*
  - ✚ con violenza alla persona o con minaccia;
  - ✚ da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
  - ✚ su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose d'interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
  - ✚ sopra opere destinate all'irrigazione;
  - ✚ sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
- ✓ **Art.660 c.p. Molestia o disturbo alle persone:** *Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.*
- ✓ **Art. 167 (Trattamento illecito di dati) "legge sulla privacy" :** *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.*

In alcuni casi basta la denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (*p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie*); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (*querela*).

Se l'autore del reato è un minorenni, la competenza è del **Tribunale per i minorenni** e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale;

se l'autore è maggiorenne,<sup>3</sup> la competenza è del **Tribunale ordinario** e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.

Il **processo penale** può metter capo a una sanzione penale (*reclusione, pena pecuniaria o altre sanzioni, quali attività socialmente utili*), ma è molto raro che ciò avvenga, soprattutto se l'autore del reato è minorenni. Il processo penale può essere occasione di più fecondi percorsi di riconoscimento e



riparazione del danno prodotto, se si innesta un'attività di mediazione penale tra autore del reato e vittima.

Nel secondo caso (**violazione della legge civile**), si tratta della produzione volontaria, anche non intenzionale (colposa), di un danno ingiusto (violazione di un diritto altrui) alla persona o alle cose che gli appartengono (**art. 2043 c.c.**). Per chiedere il risarcimento del danno, bisogna rivolgersi a un avvocato e intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che ci si metta d'accordo prima. Il più delle volte, l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, uno penale e uno civile<sup>5</sup>.

Il **processo civile** può portare a una condanna al risarcimento del danno (*di solito, pagare una somma di denaro*) sia patrimoniale, sia morale (solo in caso di reato, per la sofferenza di natura morale procurata dall'illecito), sia biologico (danno alla salute). **Si comincia a riconoscere anche il danno esistenziale**<sup>6</sup>.

La responsabilità penale **è personale**, quindi risponde anche il minorenni, **se ha compiuto 14 anni**. Prima del compimento di tale età, è astrattamente possibile che all'autore del reato sia applicata una misura di sicurezza (collocamento in comunità o libertà controllata). Ciò non accade mai, perché è preferito dai tribunali, disporre una misura educativa, se del caso. **Non è escluso che i genitori di un minorenni - autore di reato - rispondano a loro volta penalmente per il reato, punibile o meno, commesso dal figlio.** E' accaduto, ad esempio, in un caso in cui una ragazzina si allenava al pallone in casa, provocando continui rumori e rimbombi che determinarono al vicino di casa una sindrome ansioso-depressiva. I genitori sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose, e condannati al pagamento di una multa, perché dovevano intervenire per impedire alla figlia di recare danno ad altre persone, mentre non lo fecero, pur percependo "il comportamento anti-sociale della figlia" dimostrando così "l'assenza totale di ogni attività educativa" (Cass. 7941/2000).

La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e, più in generale, il non avere impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (*culpa in educando*) e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (*culpa in vigilando*) **sta alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti** posti in essere dal figlio minorenni che sia capace d'intendere e di volere, cioè il figlio grandicello capace di discernimento (**art. 20487, 1° comma c.c.**). Di tale atti, non può, infatti, per legge rispondere il minorenni, poiché non ha autonomia patrimoniale. La responsabilità dei genitori non è, tuttavia, oggettiva e assoluta. Essi possono esserne esonerati, se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, ossia di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio. Se il figlio non è capace d'intendere e di volere, non bastano una "**buona**" educazione e una corretta vigilanza. Il genitore, infatti, è tenuto a sorvegliarlo (*azione più intensa della vigilanza*) e deve dimostrare di averlo fatto e di non avere nonostante ciò potuto

---

**4 Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito:** Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

<sup>5</sup> che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne,

<sup>6</sup> (danno in sé, perché è stato violato un diritto della persona, generalmente attinente alle relazioni personali).

**7 Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte:** Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

impedire l'evento dannoso, per sottrarsi alla responsabilità, nel caso che il figlio abbia commesso un illecito (**art. 20478 c.c.**)

### **3. RESPONSABILITA' PENALE E I MINORI: RUOLO DEI DIRIGENTE SCOLASTICO**

#### **3.1 RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE**

Gli insegnanti **hanno una posizione analoga, ma non identica a quella dei genitori**, perché vi sia responsabilità dell'insegnante, **l'atto illecito dev'essere commesso dall'allievo durante il tempo in cui è sottoposto alla sua vigilanza (art. 2048, 2° comma c.c.)**. Come il genitore, l'insegnante può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto. Un'ipotesi tipica di responsabilità dell'insegnante si ha, quando il fatto avviene mentre egli si è allontanato dalla classe. La vigilanza dev'essere assicurata all'interno della struttura scolastica anche fuori dalla classe e spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. Com'è noto **alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato (art.289 Costituzione)**, naturalmente allorché l'istituto scolastico è statale. Il danneggiato può agire indifferentemente contro l'insegnante o contro lo Stato. Di fatto, a "pagare" è sempre lo Stato, che può poi rivalersi contro l'insegnante, se questi ha agito con dolo (intenzione) o colpa grave (*violazione grave dei doveri che incombono su di lui*).

#### **3.2 OBBLIGO DI DENUNCIARE IL REATO ALL'A.G.**

I minori possono essere sia vittime sia autori di reato. In entrambi i casi, qualora si sia in presenza di reati procedibili d'ufficio<sup>10</sup>, il dirigente scolastico ha l'obbligo di denunciare<sup>11</sup> il fatto all'A.G., pena la configurabilità del reato di **omessa denuncia di reato art.361 c.p.**<sup>12</sup>

Tale obbligo grava, infatti, sul P.U., ed è incontestabile che il dirigente scolastico di scuola **“pubblica”** riveste la qualità di **P.U. (Art.35713c.p.)**. Ad analoghi obblighi soggiace (**art.362 e 358 c.p.**), l'incaricato di un pubblico servizio. Il personale docente e in generale il personale scolastico, assolve l'obbligo in questione riferendo al dirigente scolastico, il comportamento dell'alunno di cui ne siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. E' sconsigliato che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o d'indagine, la quale potrebbe comportare un *“inquinamento delle prove”*, poiché, l'acquisizione delle stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova, sono di competenza dell'A.G.

---

**7 Art.2047 Danno cagionato dall'incapace:** In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

**9 Articolo 28 della Costituzione:** *I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*

<sup>10</sup> Reati in cui la legge penale non prevede la presentazione della querela come condizione di procedibilità da parte della persona offesa.

<sup>11</sup> Presso i comandi delle stazioni CC – commissariati P.S..

<sup>12</sup> Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

**13 Art.357: “nozione di P.U.”:** agli effetti della legge penale, sono P.U., coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa – giudiziaria o amministrativa. Agli effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La denuncia, fatta in forma “**scritta**” anche nel caso in cui l’autore del reato non sia conosciuto, attenendosi strettamente ai fatti. Va precisato che, in caso di denuncia di un minore per fatti costituenti reato, non bisogna convocare, né avvisare la famiglia, rientrando la denuncia nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini preliminari.

Come già ripetuto all’inizio, anche il **minore di anni 14** va denunciato: se è vero che prima degli anni 14 il minore non è **imputabile**<sup>14</sup>, è però vero anche che ogni valutazione circa i rilievi dell’imputabilità, è rimessa all’A.G.. Va altresì considerato che il Tribunale dei Minorenni<sup>15</sup>, a fronte della commissione di un fatto costituente reato, potrebbe valutare l’applicazione di misure extra-penali (**art.25 R.D. 1404/193416**).

Infine giova evidenziare che i minorenni “**NON IMPUTABILI**”, può essere applicata una misura di sicurezza qualora sia giudicato “**socialmente pericoloso**<sup>17</sup>”. La pericolosità sociale, sussiste se ricorrono le condizioni previste dall’art.224 c.p.. La misura di sicurezza ordinaria prevista per i minorenni è quella della “**libertà vigilata**<sup>18</sup>”, che si applica nelle forme inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione oppure nella forma della permanenza in casa.

La misura di sicurezza del “**riformatorio giudiziario**” può essere invece disposta soltanto quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

---

14 Dispone l’art.97 del c.p. “**minore degli anni quattordici**”: *non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni*”

15 Il Tribunale per i minorenni è un organo giudiziario composto da giudici togati e onorari, specializzati in scienze non giuridiche, che ha la funzione di giudice in primo grado per tutte le questioni amministrative, civili o penali che coinvolgono soggetti minori. In campo **amministrativo**, il Tribunale per i Minorenni assume misure rieducative verso quei soggetti minorenni che manifestano situazione di “**irregolarità di condotta**” cioè comportamenti di forte scontro familiare/sociale. In campo **civile**, ha la competenza dell’affidamento dei figli minori contesi nati da un rapporto di convivenza, accertamento e protezione di minori in situazioni di abbandono o pregiudizio. Il tribunale può disporre limitazioni dell’esercizio della potestà genitoriale affidando il minore ad altre famiglie o istituti. Infine ha competenza sulla decisione di adozioni nazionali e internazionali. In campo “**penale**”, giudica i soggetti minori degli anni 18 che hanno commesso un reato.

**16 Art.25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere:** Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: **1)** affidamento del minore al servizio sociale minorile - **2)** collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l’intervento del minore, dell’esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l’assistenza del difensore.

17 Art. 203 Pericolosità sociale: **Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.**

18 La **liberazione condizionale** è un **istituto giuridico** del **diritto penale** di molti **Paesi**. Consiste nella sospensione della **pena detentiva** e vi si può far ricorso allorché, di massima, ne sia stata scontata una congrua parte.

In **Italia** essa è regolata dagli articoli 176 e 177 del **codice penale**. Nel linguaggio comune e giornalistico, la scarcerazione sotto condizione è chiamata anche **libertà vigilata**, confondendosi con la modalità così definita con cui si può essere ammessi a scontare pene detentive molto lievi (fino ad un anno di reclusione), ovvero su conversione di pene pecuniarie non pagate. Per essere ammessi ai benefici di cui al citato art. 176 c.p. è necessario rispettare i seguenti requisiti **oggettivi** (stabiliti per legge) e **sogettivi** (da valutarsi in sede giudicante): Requisiti oggettivi aver scontato almeno 30 mesi o comunque almeno metà della pena, qualora la pena residua non superi i 5 anni; aver scontato almeno 4 anni di pena e non meno di ¼ della pena irrogata, in caso di recidiva aggravata o reiterata; aver scontato almeno 26 anni di pena in caso di condanna all’**ergastolo**; aver scontato almeno ⅔ della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall’art. 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all’art. 4/bis l. 354/75